Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Martedì, 2 settembre 1930 - Anno VIII** — **Numero 205**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno; in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamen[illegible] per altri [illegible]aesi del Regno debbono essere chiesti col sistema de[illegible] versa[illegible]ento dell'i[illegible]p[illegible]to nel conto [illegible]ente postale 1/2640, intestato a[illegible]'Istituto Poligraf[illegible] [illegible]llo Stat[illegible] [illegible]ndo nel retro del relativo certificato di allibra[illegible] [illegible]a richi[illegible] [illegible]gliata. L'amministrazione non risponde dei ritar[illegible] [illegible]usati da[illegible] [illegible]ata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa Molisana del Libro». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr Int Giannotta Nicolò, via Lincoln nn 271-275; Soc. Ed Internazionale via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare «Minerva», via Galilei n 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P M Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249 250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Busi-Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Prima Mostra internazionale d'arte sacra », in Roma.

Con decreto 7 agosto 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1930-VIII, al registro n. 8 Finanze, foglio n. 33, l'apposito Comitato sorto in Roma sotto gli auspici dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la « Prima Mostra internazionale d'arte sacra », che avrà luogo a Roma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1930.

(5092)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1482.**

REGIO DECRETO 30 maggio 1930, n. **1131.**

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Casalmaggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Casalmaggiore chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Lombardia;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, numero 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1930 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Casalmaggiore; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle

scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Lombardia.

Art. 2.

E' approvato in L. 331.761,51 il contributo scolastico che il comune di Casalmaggiore della provincia di Cremona deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, numero 1482, a decorrere dal 1° luglio 1930, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 108. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1483.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1189.

Revoca dei Regi decreti 25 aprile 1929, nn. 879 e 880, e costituzione della Federazione delle Casse di risparmio del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduti i Regi decreti 25 aprile 1929, nn. 879 e 880, con i quali furono costituite la Federazione interprovinciale delle Casse di risparmio piemontesi con sede in Torino, e la Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Cuneo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti 25 aprile 1929, nn. 879 e 880, con i quali vennero rispettivamente costituite la « Federazione interprovinciale delle Casse di risparmio piemontesi » e la « Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Cuneo », sono revocati.

Art. 2.

E' costituita la Federazione delle Casse di risparmio del Piemonte, con sede presso la Cassa di risparmio di Torino, tra le Casse di risparmio di Alessandria, di Asti, di Bra, di Biella, di Cuneo, di Fossano, di Ivrea, di Mondovì, di Saluzzo, di Savigliano, di Torino, di Tortona e di Vercelli.

Con successivo decreto sarà approvato il relativo statuto, su proposta degli Istituti sopra indicati, ai quali è concesso un termine di 30 giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, per la presentazione dello statuto stesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In mancanza sarà provveduto di ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 154. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1484.

REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. 1117.

Rettifica dei contributi scolastici suppletivi dovuti da alcuni Comuni della Sicilia per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 giugno 1929, n. 1677, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni della Sicilia per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933 in applicazione dell'art. 55, lettera *b*, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto che a carico di alcuni dei predetti Comuni fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto, come risulta da un nuovo elenco delle scuole legalmente istituite ed esistenti nei Comuni stessi al 1° gennaio 1929: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto debbono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono rettificati come all'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 20 giugno 1929, n. 1677, è rettificato, nella parte relativa agli enti predetti, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1930 - VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 94. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R Tesoreria dello Stato per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 20 giugno 1929, n. 1677 — Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	In totale	Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione — Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	In totale
	I. — Provincia di AGRIGENTO.						
1	Lampedusa e Linosa	5	800	4.000	4	800	3.200
2	Ravanusa	27	»	21.600	26	»	20.800
3	Sciacca	44	»	35.200	43	»	34.400
	TOTALI	76		60.800	73		58.400
	II. — Provincia di CALTANISSETTA.						
1	Gela	42	800	33.600	41	800	32.800
2	Mazzarino	30	»	24.000	29	»	23.200
3	Milocca	8	»	6.400	7	»	5.600
4	San Cataldo	33	»	26.400	32	»	25.600
5	Serradifalco	23	»	18.400	21	»	16.800
	TOTALI	136		108.800	130		104.000
	III. — Provincia di CATANIA.						
1	Aciecastello	13	800	10.400	12	800	9.600
2	Palagonia	13	»	10.400	14	»	11.200
	TOTALI	26		20.800	26		20.800
	IV. — Provincia di ENNA.						
1	Nicosia	26	800	20.800	25	800	20.000
	V. — Provincia di MESSINA.						
1	Cesarò	14	800	11.200	13	800	10.400
2	Naso	21	»	16.800	20	»	16.000
3	San Piero Patti	16	»	12.800	15	»	12.000
4	Tortorici	28	»	22.400	29	»	23.200
	TOTALI	79		63.200	77		61.600
	VI. — Provincia di PALERMO.						
1	Parco	13	800	10.400	12	800	9.600
	VII. — Provincia di RAGUSA.						
1	Modica	72	800	57.600	71	800	56.800
2	Pozzallo	23	»	18.400	22	»	17.600
	TOTALI	95		76.000	93		74.400
	VIII. — Provincia di SIRACUSA.						
1	Rosolini	23	800	18.400	24	800	19.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1485.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 1187.

Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria contraerei di contrada « Filosofo » nel comune di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno alla batteria contraerei di contrada « Filosofo » nel comune di Bari sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccola ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 152. — FERZI.

N.B. — La pianta del piano di cui al presente decreto sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1486.

REGIO DECRETO 12 giugno 1930, n. 1188.

Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito munizioni di Teramo sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 153. — FERZI.

N.B. — La pianta del piano di cui al presente decreto sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1487.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1190.

Emendamento dell'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393, che modifica il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

In virtù della facoltà a Noi delegata dalla legge 13 dicembre 1928, n. 2832;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, modificato in conformità dell'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393, è aggiunta la seguente disposizione:

« Tuttavia è data facoltà al Ministro per le corporazioni di stabilire deroghe a tale dispensa, nei decreti di cui all'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333, per quelle categorie di lavori per le quali l'assunzione dei lavoratori avviene normalmente per periodi di tempo inferiore ad una settimana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 155. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1488.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1930, n. **1210**.

Istituzione di una Coorte autonoma di Milizia portuaria con sede in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1488;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire una Coorte autonoma di Milizia portuaria con sede a Trieste;
Ritenuto che con convenzione preliminare 14 aprile 1930, stipulata tra l'Amministrazione dei Magazzini generali di Trieste ed il Comando Gruppo legioni di Milizia portuaria, i Magazzini predetti si impegnano di versare all'Erario la somma di L. 1.200.000 annue in conseguenza dei servizi che la Coorte predetta disimpegnerà nell'interesse dei Magazzini stessi;
Ritenuta l'opportunità di istituire anche per la Milizia portuaria il grado di primo seniore;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia ed affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Coorte autonoma di Milizia portuaria con sede a Trieste.

Oltre ai servizi d'istituto alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni o delle competenti autorità militari o di pubblica sicurezza, previsti dagli articoli 2, 5, 10 e 12 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, la Coorte autonoma di Milizia portuaria di Trieste attenderà nell'interesse dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste a speciali servizi di vigilanza nell'àmbito dei punti franchi di Trieste, Vittorio Emanuele III ed Emanuele Filiberto Duca d'Aosta.

Nulla è innovato per quanto riguarda i poteri di polizia portuaria e marittima che, anche nell'àmbito dei Magazzini generali, sono attribuiti all'autorità marittima.

Art. 2.

L'organico della Milizia portuaria di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, è modificato come segue:

Console generale	N.	1
Consoli	»	4
Primi seniori	»	2
Seniori	»	3
Centurioni	»	11
Capi manipolo	»	22
	N.	43

Marescialli maggiori	N.	3
Marescialli capo	»	3
Marescialli	»	4
Capi squadra	»	25
Vice capi squadra	»	28
Militi scelti	»	42
Militi ed allievi	»	752
	N.	857

Forza complessiva.

Ufficiali	N.	43
Sottufficiali e militi	»	857
	N.	900

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dal presente decreto sarà provveduto esclusivamente col contributo di L. 1.200.000 che i Magazzini generali sono tenuti a versare all'Erario per i servizi prestati dalla Coorte all'Azienda e che sarà portato in aumento ai capitoli stanziati per la Milizia portuaria nel bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio in conseguenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

La regolarizzazione dei servizi ai quali la Coorte autonoma di Milizia portuaria attenderà nell'interesse dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste e le norme per la corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente saranno determinate con convenzione fra il comandante del Gruppo legioni della Milizia portuaria, delegato dal Ministro per le comunicazioni, ed i Magazzini generali di Trieste, da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà convertito in legge.

Il Ministro per le comunicazioni proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299 foglio 175. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1489.**

REGIO DECRETO 9 giugno 1930, n. **1160.**

Devoluzione a favore del 2° reggimento artiglieria da montagna della « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio Franco » ed approvazione del nuovo statuto.

N. 1160. R. decreto 9 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio Franco » eretta in ente morale con decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1334, e destinata a favore della 25ª batteria del 3° reggimento artiglieria da montagna ed ora devoluta al 2° reggimento artiglieria da montagna, nel quale la batteria stessa ha fatto passaggio con la denominazione di 4ª batteria del Gruppo Aosta.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1490.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1930, n. **1191.**

Approvazione dello statuto della Società di mutuo soccorso « Cassa prestiti e previdenza fra gli arsenalotti di Taranto », con sede in Taranto.

N. 1191. R. decreto 15 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto organico della Società di mutuo soccorso « Cassa prestiti e previdenza fra gli arsenalotti di Taranto», con sede in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **1491.**

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. **1222.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Giovanni e Marta Gentili », in Logna, frazione di Cascia.

N. 1222. R. decreto 18 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Giovanni e Marta Gentili », in Logna (frazione di Cascia), viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1930.

Elenco dei Comuni colpiti dal terremoto del 23 luglio 1930.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno e per l'agricoltura e foreste;

Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 3 agosto 1930-VIII, n. 1065;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, come appresso, il primo elenco dei Comuni colpiti dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII, ai quali sono applicabili tutte le disposizioni degli articoli da 1 a 29 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065:

Provincia di Avellino: Aquilonia - Ariano - Bisaccia - Carife - Castel Baronia - Flumeri - Lacedonia - Melito Irpino - Montecalvo Irpino - Monteverde - Rocchetta S. Antonio - S. Nicola Baronia - S. Sossio Baronia - Savignano di Puglia - Trevico Scampitella e frazioni - Vallata - Villanova del Battista - Zungoli.

Provincia di Bari: Canosa di Puglia - Poggiorsini, frazione del comune di Gravina in Puglia.

Provincia di Benevento: Apice - Buonalbergo - Tocco Caudio.

Provincia di Foggia: Accadia - Anzano degli Irpini - Ascoli Satriano - Bovino - Candela - Deliceto - Panni.

Provincia di Potenza: Atella - Barile - Melfi - Rapolla - Rionero in Vulture e frazione Monticchio - Ripacandida e frazione Ginestra.

Art. 2.

Ai Comuni sottoindicati sono applicabili le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1930-VIII, n. 1065, limitatamente alla sospensione della riscossione della sola imposta erariale sui fabbricati e delle relative sovrimposte provinciale e comunale, nonchè le disposizioni degli articoli da 3 a 29 del R. decreto-legge medesimo:

Provincia di Avellino: Avellino.

Provincia di Benevento: Benevento.

Provincia di Foggia: Monteleone di Puglia - S. Agata di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(5089)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1930.

Sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini legali, convenzionali e processuali nei Comuni danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO.

Visto l'art. 31 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930;

Visto l'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto, approvato con decreto Ministeriale del 28 agosto 1930;

Decreta:

Nei Comuni compresi nell'elenco approvato con decreto Ministeriale del 28 agosto 1930, è sospeso, a decorrere dal

23 luglio 1930 e fino a tutto il 22 ottobre 1930, il corso delle prescrizioni e dei termini legali, convenzionali e processuali, che si siano compiuti dopo il 22 luglio 1930, o che si compiano prima del 23 ottobre 1930.

Per le cambiali e gli assegni bancari pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti è però sospeso fino a tutto il 22 gennaio 1931, con decorrenza del 23 luglio 1930, il termine di scadenza che siasi compiuto dopo il 22 luglio 1930 o che si compia prima del 23 gennaio 1931.

Roma, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Rocco.

(5090)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1930.
Estensione delle norme tecniche ed igieniche di edilizia antisismica nei Comuni danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto 3 aprile 1930, n. 682;

Ritenuto che in conseguenza dei danni prodotti dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII in alcune zone delle provincie di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza, si ravvisa necessario di rendere obbligatoria per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per le riparazioni di fabbricati nei Comuni ricadenti in dette zone, l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia antisismica;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

I Comuni sottoindicati sono inclusi nell'elenco di quelli nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia, allegato al R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, e nella categoria per ciascuno indicata:

PROVINCIA DI AVELLINO:

1ª *Categoria.*

1. Aquilonia.
2. Ariano di Puglia.
3. Bisaccia.
4. Carife.
5. Castel Baronia.
6. Flumeri.
7. Lacedonia.
8. Montecalvo Irpino.
9. Melito Irpino.
10. Monteverde.
11. Rocchetta S. Antonio.
12. Savignano di Puglia.
13. S. Nicola Baronia.
14. S. Sossio Baronia.
15. Trevico.
16. Vallata
17. Villanova del Battista.
18. Zungoli.

PROVINCIA DI BENEVENTO:

2ª *Categoria.*

1. Apice.
2. Benevento.
3. Buonalbergo.
4. Tocco Caudio.

PROVINCIA DI FOGGIA:

1ª *Categoria.*

1. Accadia.
2. Anzano degli Irpini.
3. Ascoli Satriano.
4. Bovino.
5. Candela.
6. Deliceto.
7. Monteleone di Puglia.
8. Panni.
9. S. Agata di Puglia.

PROVINCIA DI POTENZA:

1ª *Categoria.*

1. Atella.
2. Barile.
3. Melfi.
4. Rapolla.
5. Rionero in Vulture.
6. Ripacandida.

Roma, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro per i lavori pubblici: Di Crollalanza.

p. *Il Ministro per l'interno*: Arpinati.

(5091)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1930.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da tutti i porti delle Isole Filippine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera in varie località delle Isole Filippine;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze da tutti i porti delle Isole Filippine sono sottoposte alle misure contro il colera, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Basile.

(5093)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1930.
Fissazione del numero degli agenti di cambio per le Borse valori di Napoli e Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visti i decreti Ministeriali 7 marzo 1925 e 23 aprile 1925;
Considerato che il numero degli agenti di cambio iscritti presso le Borse valori di Napoli e Trieste è venuto notevolmente a diminuire;

Decreta:

Il numero degli agenti di cambio per le Borse valori di Napoli e di Trieste è fissato in dieci per ciascuna di dette Borse, ferma restando la misura della cauzione in L. 500.000.

Roma, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(5094)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1930.
Autorizzazione alla Banca popolare di Luino a sostituirsi nella filiale di Besozzo della Banca di Besozzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Vista la domanda della Banca popolare di Luino intesa ad ottenere l'autorizzazione a sostituirsi nella filiale di Besozzo della Banca di Besozzo la quale si metterà in irrevocabile liquidazione;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Luino è autorizzata a sostituirsi nella filiale di Besozzo della Banca di Besozzo la quale si metterà in irrevocabile liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5117)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14911.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Wolf di Carlo, nato a Trieste il 9 maggio 1876 e residente a Sistiana, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Wolf è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Wolf nata Padien di Giuseppe, nata il 30 maggio 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2880)

N. 11419-14912.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Zavadlal fu Giuseppe, nato ad Aurisina il 13 luglio 1900 e residente ad Aurisina n. 119, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zavalli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zavadlal è ridotto in « Zavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2881)

N. 11419-14913.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Zidaric fu Mattia, nato a San Pelagio il 5 dicembre 1897 e residente ad Aurisina n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sidari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zidaric è ridotto in « Sidari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Zidaric nata Auber di Antonio, moglie;
2. Albina di Luigi, nata il 22 agosto 1925, figlia;
3. Luigi di Luigi, nato il 27 marzo 1928, figlio;
4. Renato di Luigi, nato il 26 marzo 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2882)

N. 11419-16048.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guseppe Zuzek di Mattia, nato a Malchina il 24 settembre 1876 e residente a Sistiana n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zuzek è ridotto in « Zussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Zuzek nata Piculin di Giuseppe, nata il 30 luglio 1885, moglie;
2. Stefania di Giuseppe, nata il 14 dicembre 1908, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 26 novembre 1912, figlio;
4. Carlo di Giuseppe, nato il 23 dicembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2883)

N. 11419-16047.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Zuzek di Giuseppe, nata a Malchina il 7 gennaio 1900 e residente a Sistiana n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Zuzek è ridotto in « Zussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2884)

N. 11419-18790.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lino Zicovich di Gaspare, nato a Visignano d'Istria il 27 dicembre 1903 e residente a San Dorligo della Valle, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vitali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lino Zicovich è ridotto in « Vitali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Zicovich nata Dagri di Marco, nata il 30 giugno 1905, moglie;
2. Liana di Lino, nata il 7 giugno 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2885)

N. 11419/419/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giuseppe di Giacomo, nato a Slivia di Castelnuovo il 10 maggio 1878 e residente a Trieste, Rozzol 48, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Abram nata Rebernik di Matteo, nata il 19 marzo 1872, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 21 maggio 1907, figlia;
3. Francesca di Giuseppe, nata il 5 ottobre 1911, figlia;
4. Olga di Giuseppe, nata il 7 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2886)

N. 11419/418/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram dott. Giuseppe fu Francesco, nato a Trieste il 17 febbraio 1865 e residente a Trieste, via San Francesco n. 44, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Ludmilla Abram nata Cerkvenic di Giuseppe, nata il 19 novembre 1894, moglie;
2. Laura di Giuseppe, nata il 7 febbraio 1919, figlia;
3. Neda di Giuseppe, nata il 18 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2887)

N. 11419/417/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giuseppe di Antonio, nato a Trieste il 13 settembre 1868 e residente a Trieste, Rozzol numero 786, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Abram nata Kolaric di Michele, nata il 25 agosto 1874, moglie;
2. Romano di Giuseppe, nato il 25 gennaio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2888)

N. 11419/436/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Narciso fu Gennaro, nato a Trieste il 29 gennaio 1915 e residente a Trieste, via dell'Istria, numero 75, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Bruno fu Gennaro, nato il 10 gennaio 1920, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2891)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 agosto 1930, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1930-VIII, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonchè degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data.

(5106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, con decreto in data 29 agosto 1930 sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(5108)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note per la conclusione dell'Accordo commerciale italo-egiziano.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Direction des Affaires Politiques et Commerciales.

N. 1.11/3 (146). Le Caire, le 16 Juin 1930.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux pourparlers engagés au sujet de la conclusion d'un arrangement commercial provisoire entre l'Italie et l'Egypte, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Egyptien consent à appliquer le traitement de la nation la plus favorisée à tous les produits du sol et de l'industrie originaires de l'Italie importés en Egypte et destinés soit à la consommation, soit à la réexportation ou au transit. Provisoirement, le dit traitement sera appliqué aux produits qui seront importés en Egypte par la voie de pays n'ayant pas avec l'Egypte des arrangements commerciaux.

Ce régime est accordé à condition de parfaite réciprocité et sous réserve du régime accordé aux produits soudanais ou qui serait appliqué aux produits de certains pays limitrophes pour faciliter le trafic frontière.

Le présent arrangement entrera en vigueur aussitôt que Votre Excellence aura bien voulu me confirmer l'accord de son Gouvernement. Il pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes moyennant un préavis de trois mois.

Je saisis l'occasion de vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Ministre des Affaires Etrangères:
WACYF BOUTROS GHALI.

S. E. Monsieur ROBERTO CANTALUPO
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Italie.

N. 2002. Le Caire, le 16 Juin 1930-VIII.

Monsieur le Ministre,

En me référant aux lettres de la Légation Royale n. 222 du 23 Janvier, n. 489 du 15 Février, n. 717 du 4 Mars 1930 et en les confirmants, et me référant aussi aux lettres de Votre Excellence n. 42.5/6 (9 cir.) du 3 Février, n. 42.5/3 (27) du 10 Février, n. 1.11/3 (44) du 11 Mars, n. 1.11/3 (77) du 15 Avril 1930 j'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence n. 1.11/3 (146) du 16 Juin 1930 ainsi conçue:

« Me référant aux pourparlers engagés au sujet de la conclusion d'un arrangement commercial provisoire entre l'Italie et l'Egypte, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Egyptien consent à appliquer le traitement de la nation la plus favorisée à tous les produits du sol et de l'industrie originaires de l'Italie importés en Egypte et destinés soit à la consommation, soit à la réexportation ou au transit. Provisoirement, le dit traitement sera appliqué aux produits qui seront importés en Egypte par la voie de pays n'ayant pas avec l'Egypte des arrangements commerciaux.

« Ce régime est accordé à condition de parfaite réciprocité et sous réserve du régime accordé aux produits soudanais ou qui serait appliqué aux produits de certains pays limitrophes pour faciliter le trafic frontière.

« Le présent arrangement entrera en vigueur aussitôt que Votre Excellence aura bien voulu me confirmer l'accord de son Gouvernement. Il pourra être dénonce par chacune des Parties contractantes moyennant un préavis de trois mois ».

Le Gouvernement Italien ne doute pas que pendant la durée du present accord, toute faveur concédée ou qui pourrait être concédée à l'avenir, par le Gouvernement Egyptien à un tiers pays quelconque en ce qui concerne l'établissement et les rélations de commerce et de navigation, sera etendue, sous condition de réciprocité, à l'Italie, les relations entre l'Egypte et l'Italie étant réglés par la clause de la Nation la plus favorisée.

Je m'empresse partant de confirmer à Votre Excellence l'accord de mon Gouvernement sur les bases ci-dessus et je saisis l'occasion de Vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

CANTALUPO.

S. E. WACYF BOUTROS GHALI PACHA
Ministre des Affaires Etrangères
LE CAIRE.

(5105)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1894 — Data: 22 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Conti Adriano fu Ercole — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1655, consolidato 5 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 17 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Roncelli Giuseppe Rosa e Irene fu Achille — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 157,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 948 — Data: 14 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Boero Gemma fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 98, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5080)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.